

Pubblicato il 07/07/2017

N. 07999/2017 REG.PROV.COLL.

N. 04590/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4590 del 2015, proposto da:

Angelo Agnello, De Rosso Maurizio, Bonaldo Alessandro, Vanin Claudio, Babuder Fulvio, Di Lorenzo Giuseppe, Corredig Davide, Rizzo Serafino, Marino Giuseppe, Balsamo Domenico, Drago Salvatore, Guida Saverio, Petruzzellis Giuseppe, Posa Maurizio, Feola Giorgio, Giustiniani Giovanni, Minella Alessandro, Longo Tommaso, Chemello e Aldo, Petrelli Vittorio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Salvatore Coronas e Umberto Coronas, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Coronas in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 24032 del 12.11.2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2017 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la sentenza n. 9326 del 10 luglio 2015 con cui il Tribunale ha accolto il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, ha ordinato al Ministero dell'Economia e delle Finanze di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza della Corte di Cassazione n. 24032 del 2014 entro il termine di 60 gg., disponendo, nel contempo, la nomina di un commissario ad acta nella persona della responsabile dell'Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del su menzionato Ministero per il caso di persistente inottemperanza;

Visto che, in data 22 dicembre 2016, i ricorrenti hanno depositato "reclamo" con cui hanno lamentato che, "malgrado il decorso di quasi un anno e mezzo dalla pubblicazione della predetta sentenza, l'Amm.ne e il fantomatico Commissario non hanno ancora provveduto a corrispondere..... le somme dovute" e, pertanto, hanno chiesto, tra l'altro, la sostituzione del Commissario;

Rilevato che, in esito a tale reclamo, sono state emesse dalla Sezione:

- l'ordinanza n. 3052 del 2017 di richiesta di chiarimenti al Commissario d acta;
- l'ordinanza n. 6915 del 2017, di disposizione dell'audizione del predetto Commissario;

Osservato che, nonostante le indicate ordinanze siano rimaste prive di un formale

riscontro, in virtù di documentazione prodotta in relazione ad un provvedimento simile (in particolare, l'ordinanza n. 6081 del 2017, inerente il ricorso R.G. n. 6308/2015) il Collegio è stato, comunque, posto in condizione di avere non solo una rappresentazione delle modalità con cui il Commissario ad acta - nominato dalla Sezione nel rispetto delle prescrizioni di legge per l'ottemperanza alle pronunce di condanna emesse in esito a procedimenti instaurati per chiedere ed ottenere l'equo indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto) - procede all'emissione degli ordinativi di pagamento ma anche di apprendere la sussistenza di una serie di difficoltà oggettive che non sempre rendono possibile "un puntuale e costante adempimento degli oneri commissariali" (specificamente indicate nel cospicuo numero di sentenze e decreti da eseguire, "unitamente alle ulteriori competenze istituzionali" che ordinariamente incombono sul commissario, e in "difficoltà nell'invio delle relazioni esplicative richieste dovendo procedere al deposito del cartaceo seguito dall'invio della documentazione in posta elettronica certificata che, secondo le modalità riportate nelle istruzioni del **PAT**, non dovrebbe essere protocollata, condizione tecnicamente non attuabile");

Ritenuto che, tutto ciò premesso, siano ravvisabili giusti motivi per disporre una proroga del termine già concesso al Commissario ad acta per ottemperare al **giudicato**, pari a 60 gg. dalla data di comunicazione o, ove antecedente, di notificazione della presente ordinanza di cui parte ricorrente è espressamente onerata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) dispone una proroga del termine concesso al Commissario ad acta per ottemperare alla sentenza della Corte di Cassazione indicata in epigrafe, pari a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di comunicazione o, ove antecedente, di notificazione della presente ordinanza, di cui parte ricorrente è espressamente onerata.

Rinvia la trattazione del reclamo alla camera di consiglio del 4 dicembre 2017.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2017 con l'intervento dei Magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO